



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
E DEL TURISMO**


**VISTA** la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", che nella parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) " prevede le norme di attuazione della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS;

**VISTO** il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che nel dettare "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" sostituisce la parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, di " Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso che il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (CTVIA);



**CONSIDERATO** che il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (in seguito "Piano"), redatto nel 2012 dal Presidente della Regione Siciliana nominato pro tempore Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia, è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma dell' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. (OPCM) n. 3887/2010 "Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana", con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11/07/2012 (GU n. 179/2012); prot. GAB-DEC-2012-0000125, previo parere vincolante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile. Con specifica prescrizione si è disposto che "Il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia dovrà essere sottoposto alle previste procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)".

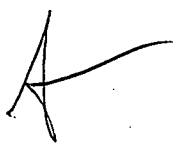
**RITENUTO** che ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 5 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i., essendo il "Piano" stato approvato da un autorità nazionale, la procedura di VAS deve essere svolta in sede statale identificando l'autorità competente in sede statale nel Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che adotta il parere motivato, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale del supporto tecnico-scientifico della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, istituita con D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90;

**CONSIDERATO** che la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti con nota prot. 4109 del 31 gennaio 2014 ha richiesto l'attivazione della fase preliminare ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i., allo scopo di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale. Il Rapporto Preliminare è stato trasmesso dalla Regione a tutti i soggetti coinvolti nella procedura, fissando a 45 gg. la scadenza per l'invio delle osservazioni;

**CONSIDERATO** che il "Piano" prevede:

- la ricognizione dei flussi di rifiuti e dello stato attuale di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- la definizione di un nuovo sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- la definizione degli obiettivi da raggiungere, articolati in tre fasi: emergenziale (con interventi del Commissario delegato da gennaio 2011 a dicembre 2012), transitoria (da gennaio 2012 a dicembre 2013) e di regime (da gennaio 2014 a dicembre 2015);



- la definizione della potenzialità degli impianti necessari alla gestione ed al trattamento dei rifiuti urbani (sulla base dei flussi e del sistema integrato di gestione definiti) a scala provinciale;
- la definizione della potenzialità degli impianti necessari alla gestione ed al trattamento dei rifiuti urbani (sulla base dei flussi e del sistema integrato di gestione definiti) di interesse regionale;
- la pianificazione degli interventi infrastrutturali indispensabili al conseguimento degli obiettivi prefissati;
- la stima di massima di costi per l'infrastrutturazione prevista dal presente piano;

**PRESO ATTO** che a conclusione della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, sono pervenute osservazioni espresse ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i. dalle seguenti amministrazioni, enti e associazioni, acquisite agli atti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

Osservazioni ex art. 13 D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

- WWF Italia, Associazione Mediterranea per la Natura, Italia Nostra (prot. n. DVA-2014-0005802 del 5.3.2014; n. CTVA-2014-0000794 del 5.3.2014; n. DVA-2014-0009416 del 2.4.2014; n. CTVA-2014-0001123 del 2.4.2014);
- A.T.O. Dedalo Ambiente AG 3 spa – in liquidazione (prot. n. DVA-2014-0007852 del 24.3.2014; n. CTVA-2014-0001015 del 24.3.2014);
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto Palermo (prot. n. 07.02.13);
- Comando del Corpo Forestale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento (prot. n. DVA-2014-0009416 del 2.4.2014; n. CTVA-2014-0001123 del 2.4.2014);
- Autorità procedente sulle osservazioni presentate da Comando del Corpo Forestale (prot. n. 29585 del 12.3.2014);
- Ente Parco Fluviale dell'Alcantara (prot. n. DVA-2014-0009416 del 2.4.2014; n. CTVA-2014-0001123 del 2.4.2014);
- Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale tecnico (prot. n. DVA-2014-0009416 del 2.4.2014; n. CTVA-2014-0001123 del 2.4.2014);

**CONSIDERATO** che l'Autorità procedente con nota prot. 8572 del 5/03/2014 ha risposto alle osservazioni presentate da WWF Italia, Associazione Mediterranea per la Natura, Italia Nostra;

**CONSIDERATO** che in data 11 aprile 2014, la Commissione per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha espresso il parere n. 1484 relativamente alla



consultazione sul Rapporto Preliminare del "Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana";

**CONSIDERATO** che in data 30 aprile 2014 con nota prot. 16713 la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti ha formalmente comunicato l'avvio della procedura di consultazione pubblica per il "Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana", ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che con la nota sopracitata la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, ha inoltre trasmesso copia della Proposta del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana, del relativo Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, specificando che copia della documentazione è stata altresì depositata presso la Regione e tutte le Province della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che la Regione Siciliana Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, in qualità di autorità procedente, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2014 n. 55, l'avvio della consultazione pubblica di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. fissando quale termine per la consultazione pubblica il giorno 9 luglio 2014;

**PRESO ATTO** che il 9 luglio 2014 si è conclusa la fase di consultazione pubblica della proposta di piano e del rapporto ambientale e che sono pervenute osservazioni dalle seguenti amministrazioni, enti e associazioni, espresse ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i., acquisite agli atti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

Osservazioni ex art. 14 D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

- Regione Siciliana - Ente Parco Fluviale dell'Alcantara (prot. n. DVA-2014-00019403 del 17.6.2014; n. CTVA-2014-0002099 del 18.6.2014);
- Comune di Santa Teresa di Riva (prot. n. DVA-2014-0022741 del 9.7.2014; n. CTVA-2014-0002452 del 10.7.2014);
- Provincia Regionale di Siracusa oggi Libero Consorzio Comunale (prot. n. DVA-2014-0022951 dell'11.7.2014; n. CTVA-2014-0002480 dell'11.7.2014);
- Regione Siciliana. Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Ispettorato Dipartimentale di Siracusa del Corpo Forestale (prot. n. DVA-2014-0022951 dell'11.7.2014; n. CTVA-2014-0002480 dell'11.7.2014);



- WWF Italia, Associazione Mediterranea per la Natura, Italia Nostra (prot. n. DVA-2014-0023083 dell'11.7.2014; n. CTVA-2014-0002493 del 14.7.2014),
- Regione Siciliana. Assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana. Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana. Soprintendenza per i beni culturali e ambientali. Siracusa prot. n. 9901 del 2.7.2014:

**VISTO** il parere CTVIA n. 1559 del 18 luglio 2014 sul Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana trasmesso alla DVA con nota CTVA-2014-2645 del 23.7.2014;

**CONSIDERATO** che sul Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana è stato aperto un caso EU Pilot n. 6582/14/ENVI;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. DVA-2014-0026043 del 06.08.2014 la Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha chiesto alla CTVIA di procedere ad un parere integrativo al parere CTVIA n. 1559 del 18 luglio 2014 al fine di poter completare il procedimento di VAS e dare un riscontro, per quanto di competenza, alle richieste della Commissione Europea relative al caso EU Pilot 6582/14/ENVI;

**ACQUISITO** il parere n. 1625 del 17 ottobre 2014 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, trasmesso con la nota prot. CTVA-2014-0003612 del 22/10/2014 e acquisita con prot. DVA-2014-0034787 del 27/10/2014 e che fa parte integrante del presente decreto.


**ACQUISITO** il parere espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), prot. n. 9573 del 24 aprile 2015 assunto al prot. DVA-2015-0011740 del 05/05/2015, e che fa parte integrante del presente atto;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal d.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 alla formulazione del provvedimento di parere motivato;

Tutto ciò premesso e considerato,

### **ESPRIME**

parere positivo sulla proposta di Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana, sul relativo RA a condizione che, nella stesura dell'Aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, già avviata e nel relativo Rapporto Ambientale, siano tenute in considerazione le seguenti condizioni, osservazioni e prescrizioni:



## A. Del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

### 1. Paesaggio

1.1. L'Autorità procedente deve soddisfare in modo completo e non parziale le condizioni indicate al riguardo dal parere CTVA n. 1484/2014, senza privilegiare nell'analisi gli aspetti meramente visivi e affrontato in modo approfondito tutti gli aspetti paesaggistici. Conseguentemente:

1.1.1. la trattazione della componente "Paesaggio" deve essere relativa ai singoli piani paesistici approvati o adottati (anche in fase di adozione laddove fossero presenti studi propedeutici), ovvero finalizzata ad un contesto territoriale ed ambientale ben definito;

1.1.2. la caratterizzazione del Paesaggio deve essere affrontata descrivendo la metodologia che si vuole adottare e considerando i seguenti aspetti:

- definizione degli ambiti d'influenza paesaggistica nei quali possono manifestarsi gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano, ambiti che potrebbero anche non coincidere con la perimetrazione dei singoli piani paesistici, ma essere compresi al loro interno o interessare più piani paesistici contemporaneamente;
- individuazione degli indicatori idonei a descrivere le caratteristiche del paesaggio;
- definizione delle aree visivamente coinvolte dagli eventuali impatti derivanti dalle azioni di piano;
- individuazione e caratterizzazione delle possibili aree sensibili e vulnerabili, per la presenza di particolari emergenze di valore paesaggistico (naturali e antropiche);
- individuazione e descrizione di aree di particolare valore paesaggistico (naturale, antropico e percettivo);
- individuazione e descrizione delle possibili interferenze delle azioni di piano con le aree sottoposte a vincolo e tutela paesaggistica;
- individuazione e descrizione delle possibili interferenze delle azioni di piano con le aree di fruizione dei beni culturali, storici, architettonici ed archeologici presenti sul territorio;
- descrizione delle soluzioni per risolvere le possibili interferenze.

1.1.3. L'analisi dell'interferenza degli impianti di cui si conosce la localizzazione (17 su 23) con i vincoli paesaggistici e la relativa coerenza con il piano paesaggistico deve indicare come è stata effettuata tale analisi e fornire informazioni sull'esistenza di detti vincoli. Inoltre deve essere effettuata (con gli stessi criteri descritti per i vincoli) la coerenza con le aree di tutela. Quanto sopra soprattutto con riferimento ai due siti non coerenti (impianto SRR di compostaggio di Castelbuono e impianto SRR di compostaggio Capo d'Orlando).

1.2 Gli interventi che ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico saranno realizzabili solo dopo specifica approvazione da parte delle competenti Soprintendenze.



## 2. **Biosfera e Habitat**


### 2.1. l'Autorità procedente deve :

- nella descrizione dei Piani di gestione delle aree tutelate interessate dal Piano, fornire informazioni sulle misure di gestione e di conservazione minime dei siti e su tutti gli altri siti interessati (anche se non interferiti direttamente);
- per quanto riguarda la descrizione del quadro ambientale dei Siti Natura 2000 e delle altre aree naturali protette, fornire una completa caratterizzazione degli habitat ed un elenco delle specie per tutti i siti (SIC-ZPS) interessati direttamente dagli interventi di progetto;
- fornire la carta della vegetazione, la carta degli habitat, la carta faunistica, i siti sensibili per l'avifauna (riproduzione, sosta, svernamento, ecc) e i relativi corridoi di migrazione, i siti di sosta per gli uccelli migratori;
- effettuare una analisi di coerenza mettendo a confronto gli obiettivi dei piani dei parchi, dei piani di gestione dei SIC e ZPS e, laddove non presenti, le misure minime di conservazione che ogni sito indica, con gli obiettivi del Piano.
- produrre analisi di supporto dell'affermazione secondo cui gli effetti degli impianti si esauriscono in ambiti territoriali molto limitati e senza effetti cumulativi;
- procedere alla fase di screening della V.Inc.A. anche per quei siti che non sono direttamente interferiti dalle azioni del piano, ma che si trovano in un intorno di 5 km dagli impianti;
- fornire adeguate motivazioni delle affermazioni relative alla coerenza tra le azioni previste dal Piano con la filosofia e gli indirizzi dell'intero sistema delle aree protette in Sicilia ed alla compatibilità tra i singoli interventi previsti dal Piano ed il sistema delle aree protette;
- fornire un'analisi e stima di dettaglio degli impatti diretti, indiretti e cumulativi, sia qualitativamente che quantitativamente.

## 3. **Geosfera (Suolo e Sottosuolo)**

3.1. la caratterizzazione delle componenti suolo e sottosuolo in riferimento all'ambito territoriale di interesse del piano rifiuti deve essere adeguatamente dettagliata verificando possibili condizioni di criticità e/o particolari emergenze ambientali presenti, sia naturali che antropiche. Devono essere effettivamente utilizzati dati aggiornati, dichiarandone la fonte, e individuati idonei indicatori;

3.2 con riferimento alla tabella delle interferenze con i piani la coerenza deve essere intesa come coerenza tra gli obiettivi perseguiti da altri piani e obiettivi del piano in esame.



#### **4. Atmosfera**

4.1. Con riferimento ai dati relativi alla caratterizzazione della componente relativa agli aspetti della qualità dell'aria, l'Autorità procedente deve rispondere in modo completo a quanto richiesto con il parere CTVA n. 1484/2014 fornendo dati specifici e aggiornati per quanto riguarda i dati climatologici e ambientali. Le stime effettuate (ad es. emissioni di CO<sub>2</sub>) devono essere correlate agli interventi previsti dal Piano;

4.2. Con riferimento alla valutazione degli impatti sulla qualità dell'aria a livello regionale, il Piano, anche se si propone di utilizzare tecnologie per diminuire gli impatti relativi alle emissioni di metano e anidride carbonica, deve effettuare l'individuazione e la stima di tali impatti.

#### **5. Idrosfera (Ambiente idrico) e coerenza degli interventi con il Piano di Tutela acque Sicilia**

5.1. L'Autorità procedente deve fare riferimento a dati aggiornati con informazioni riguardanti le stazioni di monitoraggio corrispondenti ai corpi idrici significativi previsti nel Piano, suddivise per provincia, e le stazioni effettivamente monitorate dal 2010 al 2012 per la valutazione sia dello stato ecologico che dello stato chimico;

5.2. con riferimento al consumo della risorsa acqua, l'Autorità procedente deve indicare i consumi, sia pure ridotti, della componente;

5.3. L'Autorità procedente deve evidenziare la coerenza tra gli obiettivi del Piano e gli obiettivi degli altri piani (PTA, PAI, Piano di gestione del rischio alluvioni, ecc);

5.4. L'Autorità procedente deve fornire informazioni sui potenziali impatti sulle acque superficiali e sotterranee, qualitativamente e quantitativamente, derivanti da ciascun intervento, avvalendosi di opportuni indicatori. Si ritiene che tali informazioni siano necessarie al fine di valutare in sede di VAS i possibili impatti ambientali in riferimento agli aspetti ambientali interessati dal piano e alle caratteristiche del territorio interessato, e devono essere indicati i metodi e gli strumenti da utilizzare per la stima quali-quantitativa degli impatti stessi. Inoltre l'analisi degli impatti, che si avvale dell'uso di indicatori, prima effettuata per singolo aspetto ambientale e per singola azione, deve essere poi riaggregata per l'intero contesto ambientale interessato dal piano, al fine di avere una valutazione complessiva. Se tale analisi è assente, non è possibile valutare se alcuni impatti risultano significativi tanto da determinare una possibile modifica o rimodulazione delle azioni previste, laddove le stesse non siano compatibili con gli obiettivi di sostenibilità del piano;

5.5. Devono inoltre essere fornite adeguate informazioni sull'individuazione e descrizione di misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti negativi residui e sul monitoraggio.




A



## 6. Rifiuti

6.1. si ribadiscono tutte le osservazioni e condizioni formulate nel parere CTVA n. 1484/2014 che di seguito si riportano:

- Nel Rapporto Preliminare Ambientale (RPA) è riportato un elenco (pagg. 16-44) della normativa fino al 2010. Si ritiene necessario che nel Rapporto Ambientale (RA) siano aggiornate le normative comunitarie, nazionali e regionali.
- I dati ISPRA relativi alla produzione dei rifiuti urbani e alle raccolte differenziate sono riportati fino all'anno 2009 (RPA pagg. 45-52). Al fine di una valutazione più approfondita, nel RA tali dati dovranno essere aggiornati al 2013 (contenuti nel Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA-Edizione 2013).
- Anche i dati del Censimento delle strutture (centri comunali di raccolta e isole ecologiche esistenti, effettuato dal Dipartimento regionale acqua e rifiuti Servizio osservatorio dei rifiuti della Regione Sicilia) risalgono al 2010 (RPA pagg. 52-53).
- Si segnala che il bilancio relativo al percolato di discarica non è congruente, in quanto il totale smaltito in Sicilia risulta leggermente superiore a quello derivante dalla differenza tra il flusso prodotto e quello inviato a trattamento in altre regioni (RPA pag. 55).
- Sarebbe opportuno nel RA aggiornare tali dati e uniformare la terminologia al DM 8/4/2008, che classifica tutte le strutture impiantistiche di primo livello come Centri Comunali o Intercomunali di Raccolta, eliminando la terminologia di Isola Ecologica.
- Inoltre sarebbe opportuno verificare le incongruenze segnalate.
- In riferimento alla precedente osservazione relativa allo stato di attuazione degli interventi rispetto alle tre fasi previste nel crono programma, si fa presente quanto segue:
  - nel paragrafo sulla metodologia adottata (RPA pagg. 58-65), tra le azioni da intraprendere per il superamento della fase emergenziale, è riportato l'avvio della raccolta differenziata (RD) eseguita secondo procedure "cogenti". Sulla base di tale azione, l'Autorità procedente afferma (pag. 61): "si è proceduto alla determinazione di scenari relativi al conseguimento di percentuali di R.D. del 35%, del 45%, del 65%". Si evidenzia che l'OPCM del 2010 n. 3887 stabilisce tra i compiti del Commissario Delegato il raggiungimento di una RD del 35% a fine 2011 di carta, plastica, vetro e metalli, di cui il 50% (quindi il 17,5% dei rifiuti urbani totali) a riciclo. Dai dati trasmessi non risulta che tale obiettivo sia stato raggiunto.
  - Riguardo alla raccolta differenziata sulla quale il piano punta con obiettivi da raggiungere pari al 35% al 31 dicembre 2011, 45% al 31 dicembre 2013 e 65% al 31 dicembre 2015, le azioni individuate non sembrano poter garantire l'inversione di tendenza auspicata. I dati



relativi all'anno 2009 documentano infatti una situazione estremamente arretrata con una percentuale regionale di RD pari al 7,3%.

- A fronte di questa situazione, sarebbe opportuno spiegare le motivazioni che hanno impedito finora il raggiungimento degli obiettivi previsti; inoltre si ritiene necessario nel RA prevedere una programmazione delle azioni e degli interventi da attuare in funzione degli obiettivi fissati; in particolare, indicare le frazioni merceologiche attualmente raccolte e le quantità da intercettare in ciascun ambito per il raggiungimento dei target, i modelli di raccolta utilizzati e le modifiche da introdurre per ciascuna frazione da raccogliere, le criticità riscontrate, le azioni necessarie per superare dette criticità, gli indicatori da utilizzare per la valutazione dei risultati raggiunti. Per conseguire il risultato nei tempi previsti, occorre inoltre definire gli strumenti e le infrastrutture necessarie, con relativo cronoprogramma degli interventi da effettuare.
- Nella tabella di pag. 57 del RPA "Impianti di compostaggio in esercizio in Sicilia", non sono riportati gli impianti di compostaggio con potenzialità inferiore a 1.000 tonnellate annue. I dati di tabella non riportano l'anno di riferimento e mancano dei dati relativi alle quantità e tipologie di rifiuti trattati.
- Sarebbe opportuno nel RA:
  - aggiornare i dati;
  - riportare i dati sulle quantità dei rifiuti trattati;
  - riportare i dati sulla tipologia dei rifiuti trattati;
  - indicare tutti gli impianti esistenti o fornire una spiegazione in merito all'esclusione di quelli al di sotto delle 1000 t/anno (se esistenti).
- Per i n. 23 impianti previsti nel Piano Stralcio per superare la fase emergenziale, (RPA tabelle a pag 75-76 e 135), di cui 15 di compostaggio, 1 impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB), 5 piattaforme integrate, 1 impianto di trattamento del percolato e 1 impianto di smaltimento, non sono indicate le potenzialità, per cui gli impatti sono difficilmente valutabili. Si ritiene necessario riportare tali dati nel RA.
- Le tabelle di pag. 58 relative agli impianti di trito vagliatura e deferrizzazione mobili vanno completate con i dati della potenzialità e aggiornati relativamente alle condizioni di funzionalità.
- La trattazione dei bilanci di materia nei due scenari di RD 45% e 65% (RPA pagg. 62-65) non risulta chiara. Infatti, in riferimento ai dati quantitativi relativi alle diverse frazioni merceologiche derivanti dalle raccolte differenziate e dal trattamento del rifiuto indifferenziato, non si comprende quale sia il quantitativo effettivo della frazione organica stabilizzata (FOS) che va a discarica. Sarebbe opportuno che nel RA tutto ciò che afferisce al calcolo dei flussi di materia sia descritto in maniera più chiara e dettagliata.



- Sempre in riferimento ai dati sui flussi di materia, nell'ipotesi di valorizzazione energetica del combustibile solido secondario (CSS), le potenzialità di valorizzazione energetica risulterebbero di circa 1.300 t/g nel caso di RD 65% e di quasi 1.800 t/g nel caso di RD 45%, per cui le 1.100 t/g previste sembrano sottodimensionate. Nel RA sarebbe opportuno verificare tali dati.
- In merito all'utilizzo del CSS in co-combustione, ad esempio nei cementifici, si evidenzia che secondo il DM 14 febbraio 2013, n. 22, il CSS-Combustibile può essere utilizzato unicamente da cementifici in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale basata sull'adozione delle migliori tecniche disponibili. Pertanto, al fine di poter valutare la fattibilità di tale utilizzo, è necessario che nel RA siano riportate le informazioni relative al rispetto del DM citato.
- Sarebbe opportuno spiegare nel RA le modalità con le quali sono stati desunti i dati riportati nelle schede di sintesi elaborate a livello provinciale (RPA pagg. 72-74), ai fini della Prevenzione dei Rifiuti.
- Tra gli interventi previsti, nel RPA è riportato il Programma regionale di prevenzione dei rifiuti (pagg. 69-72), che l'Ufficio del Commissario Delegato sta predisponendo. Non c'è alcun riferimento al Decreto direttoriale n.522/TRI/DI/R del 7/10/2013, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.
- Nel RA sarebbe opportuno considerare il suddetto decreto, uniformando il piano ad esso, descrivendo le misure di prevenzione esistenti e fissando ulteriori misure adeguate, conformemente a quanto previsto dalla lettera r) del comma 3) dell'art. 199 del d. lgs. n. 152/2006.
- Si ritiene opportuno nel RA, così come disposto dall'art. 199 del d. lgs. n. 152/2006, inserire anche le indicazioni della gestione dei flussi prioritari di rifiuti (rifiuti da costruzione e demolizione, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pneumatici fuori uso, veicoli fuori uso, oli usati, ecc.).
- Come già descritto nella precedente osservazione n. 2, poiché ai sensi del comma 6 dell'art. 199 del d. lgs. n. 152/2006 costituiscono parte integrante del Piano regionale i Piani per la bonifica delle aree inquinate, sarebbe opportuno nel RA analizzare i possibili flussi di rifiuti speciali provenienti dalle attività di bonifica, i rifiuti inerti da attività estrattive, quali cave e miniere.
- In uno degli obiettivi generali individuati (RPA pag. 199) "stabilizzazione della frazione organica", l'affermazione che "gli impianti per la biostabilizzazione dell'umido da raccolta indifferenziata potranno essere utilizzati per la produzione di compost di qualità man mano che aumenta la RD dell'organico" non risulta congruente in quanto, aumentando l'intercettazione di RD della frazione organica, diminuisce l'umido



presente nel rifiuto indifferenziato e la sua qualità derivante dalla separazione negli impianti TMB. In ogni caso, dalla frazione organica separata negli impianti TMB, in genere, non è possibile produrre compost di qualità ma solo una frazione stabilizzata (FOS), che generalmente viene destinata alla ricopertura di discariche e solo in casi particolari a ripristini ambientali. Si ritiene pertanto opportuno nel RA spiegare tale affermazione nel dettaglio.

- Nel RPA non sono stati individuati gli indicatori inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti, che successivamente, durante le fasi di attuazione del Piano, andranno monitorati periodicamente per verificare il successo delle azioni intraprese al fine di intraprendere eventualmente delle azioni correttive. Tali indicatori, da individuare nel RA, devono essere coerenti con i set di indicatori proposti a livello internazionale (EEA, Eurostat, OCSE), nazionale (ISPRA, ISTAT) e regionale. Si riporta di seguito un possibile elenco di indicatori, con le relative unità di misura:
  - produzione totale rifiuti urbani (tonnellate/anno)
  - produzione pro capite annua di rifiuti urbani (kg/abitate per anno)
  - percentuale di raccolta differenziata conseguita (%)
  - percentuale di comuni e popolazione che effettuano la raccolta differenziata secco-umido (%)
  - grado di copertura delle "utenze diverse" servite con contenitori di raccolta specifici (%)
  - percentuale di utenze domestiche sulle utenze complessive (%)
  - RD di carta e cartone (kg/anno)
  - RD della plastica (kg/anno)
  - RD del vetro (kg/anno)
  - RD dei metalli (kg/anno)
  - RD del legno (kg/anno)
  - RD della frazione organica di origine domestica e mercatale (kg/anno)
  - RD della frazione verde di parchi e giardini (kg/anno)
  - RD dei RAEE (kg/anno)
  - RD di carta e cartone avviata al recupero di materia (kg/anno)
  - RD della plastica e relativa quantità avviata al recupero di materia (kg/anno)
  - RD del vetro e relativa quantità avviata al recupero di materia (kg/anno)
  - RD dei metalli e relativa quantità avviata al recupero di materia (kg/a)
  - RD del legno avviato a recupero di materia (kg/anno)
  - RD della frazione organica avviata a compostaggio (kg/anno)
  - RD della frazione verde di parchi e giardini avviata a compostaggio (kg/anno)
  - RD dei RAEE avviata a recupero di materia (kg/anno)
  - RD di carta e cartone avviata al recupero di energia (kg/anno)



A

- RD della plastica e relativa quantità avviata al recupero di energia (kg/anno)
- RD del legno avviato a recupero di energia (kg/anno)
- percentuale di carta e cartone effettivamente recuperata (%)
- percentuale di plastica effettivamente recuperata (%)
- percentuale di vetro effettivamente recuperata (%)
- percentuale di metalli effettivamente recuperata (%)
- quantità di compost di qualità prodotto (kg/anno)
- quantità di RAEE effettivamente recuperata (kg/anno)
- raccolta selettiva di RUP (kg/anno)
- quantità di rifiuti indifferenziati sottoposti a trattamento meccanico biologico (kg/anno)
- quantità di rifiuti inviati a valorizzazione energetica (kg/anno)
- quantità di rifiuti non pericolosi conferiti in discarica (kg/anno)
- quantità pro capite annua di rifiuti non pericolosi conferiti in discarica (kg/abitante per anno)
- quantità di rifiuti pericolosi conferiti in discarica (kg/anno)
- quantità pro capite annua di rifiuti pericolosi conferiti in discarica (kg/abitante per anno)
- quantità di rifiuti biodegradabili conferiti in discarica (kg/abitante per anno)
- percentuale di copertura dei costi complessivi del servizio, determinato come rapporto percentuale tra l'importo dei proventi da Tarsu e/o tariffa e l'ammontare complessivo dei costi del servizio
- costo annuo pro capite di gestione del ciclo dei rifiuti indifferenziati (euro/abitante per anno)
- costo di gestione per kg di rifiuto indifferenziato (eurocentesimi/kg)
- costo annuo pro capite di gestione delle raccolte differenziate (euro/abitante per anno)
- costo di gestione per kg di rifiuto differenziato (eurocentesimi/kg)
- costo annuo totale pro capite di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante per anno);
- costo di gestione per kg di rifiuto totale (euro centesimi/kg);
- costi unitari per kg di materiale delle principali frazioni merceologiche della raccolta differenziata (euro centesimi/kg);
- costo pro capite annuo per ciascuna delle principali frazioni merceologiche della raccolta differenziata (euro/abitante per anno);
- proventi pro capite derivanti dalla tarsu, tariffa e/o tares (euro/abitante per anno);
- tasso di copertura dei costi totali di gestione del servizio di igiene urbana con i proventi (%);
- tornaconto economico derivante dalle rese CONAI ragguagliato al costo complessivo del sistema di gestione (%);



*[Handwritten signature]*

- i costi energetici e ambientali che comporta lo scenario attuale (TEP/anno, kgCO<sub>2</sub>/anno);
- grado di copertura delle piattaforme di selezione e recupero a servizio della R.D. rispetto alla produzione regionale di frazione secca raccolta (%);
- grado di copertura degli impianti di trattamento biologico per digestione aerobica (compostaggio) ed anaerobica (biometanazione) rispetto alla produzione regionale di frazione organica (%);
- grado di copertura degli impianti di trattamento termico per termovalorizzazione per combustione diretta (incenerimento) o indiretta (gassificazione) rispetto alla produzione regionale di rifiuto residuale (%);
- grado di copertura degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi rispetto alla quantità di rifiuti non pericolosi conferiti in discarica a valle del ciclo integrato dei rifiuti (%);
- grado di copertura degli impianti di discarica per rifiuti pericolosi rispetto alla quantità di rifiuti non pericolosi conferiti in discarica a valle del ciclo integrato dei rifiuti (%);
- percorrenza tra la sorgente di generazione dei rifiuti urbani e gli impianti di recupero/smaltimento (t/km) o (veicolo/km)
- autosufficienza territoriale (flussi di rifiuti urbani recuperati/smaltiti nell'ambito dello stesso dominio territoriale rispetto a quelli prodotti) (%);
- aziende autorizzate in conformità agli standard B.A.T. (Best Available Technology) rispetto al totale di aziende autorizzate alla gestione dei rifiuti urbani (%);
- rapporto tra il numero di utenti effettivamente raggiungibili dai mezzi di informazione adottati per la preconsultazione e la consultazione del PRGRU e la popolazione residente (%).
- All'obiettivo f) del Monitoraggio (RPA pag. 205) relativo al cronoprogramma della realizzazione degli impianti, non è riportato quale indicatore si vuole assumere per la verifica.

## 7. Obiettivi ambientali

7.1. L'Autorità Procedente deve fornire adeguate informazioni sugli Obiettivi ambientali e riportare la tabella riassuntiva con la corrispondenza tra obiettivi ambientali generali, obiettivi ambientali specifici, misure/azioni e indicatori;

7.2. L'Autorità procedente deve incrementare ulteriormente la raccolta differenziata inserendo nel Piano tutte le azioni possibili e necessarie.

## 8. Coerenza interna del Piano

8.1. L'Autorità procedente deve effettuare una adeguata analisi della coerenza del Piano che individui, per ogni obiettivo ambientale specifico, le relative azioni da intraprendere.

*A*



## **9. Coerenza esterna del Piano**

9.1. L'Autorità procedente deve mettere a confronto il sistema degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti desunti dalle normative, dalla programmazione e pianificazione ai diversi livelli con gli obiettivi di piano, evidenziando potenziali coerenze/incoerenze, fornendo la relativa motivazione e indicando le modalità di gestione delle situazioni di incoerenza.

## **10. Misure di mitigazione**

10.1. L'Autorità procedente deve, per ogni impatto individuato, definire le misure di mitigazione e, laddove queste non siano idonee o sufficienti, le misure di compensazione, ambedue non solo tipologicamente, ma, visto il livello di dettaglio delle azioni previste, anche localizzandole sul territorio cartograficamente in scala adeguata e dettagliandole tipologicamente (ad esempio descrizione delle specie vegetali da utilizzare). Il rispetto delle norme/indicazioni/prescrizioni fissati dalla pianificazione vigente non può essere inteso come misura di mitigazione in quanto norma a cui attenersi obbligatoriamente.

## **11. Monitoraggio**

11.1. Si confermano le osservazioni e condizioni formulate con il parere n. 1484/2014. Pertanto l'Autorità procedente deve fornire il sistema di monitoraggio ambientale che deve prevedere:


- la definizione delle informazioni utili per la descrizione dell'evoluzione del contesto ambientale di interesse per il piano mediante gli indicatori di contesto;
- la definizione degli indicatori per:
  - il controllo dell'attuazione delle azioni di piano e delle misure di mitigazione/compensazione: indicatori di processo;
  - il controllo degli effetti significativi sull'ambiente, positivi e negativi, dovuti all'attuazione delle azioni del piano compresi eventuali effetti imprevisti: indicatori di contributo alla variazione del contesto; (gli indicatori devono essere aggiornati seguendo le fasi di attuazione del Piano al fine di individuare valori di riferimento per le attività di monitoraggio; gli indicatori di contesto e gli indicatori che misurano gli effetti stimati delle azioni del Piano devono essere popolati);
- la definizione dei meccanismi di riorientamento del Piano in caso di effetti negativi imprevisti per renderlo coerente con gli obiettivi di sostenibilità fissati;
- la periodicità con cui è prodotto il rapporto di monitoraggio;
- le modalità per la comunicazione e la partecipazione a supporto della valutazione degli esiti delle attività di monitoraggio, in riferimento ai soggetti con competenze ambientali e al pubblico;



- la descrizione delle responsabilità relative alla rilevazione, acquisizione, elaborazione dei dati, interpretazione e valutazione, formulazione delle proposte di riorientamento del Piano;
- la descrizione delle risorse economiche adeguate a garantirne la realizzazione.

## B. Del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.

1. per quanto riguarda gli impianti localizzati negli ambiti territoriali che afferiscono alla provincia di Palermo, come richiesto dalla competente Soprintendenza:
  - venga redatta una relazione archeologica preliminare ai sensi del d.lgs 163/2006;
  - vengano previste opere di mitigazione con eventuali opere di protezione delle falde idriche, avendo cura di conservare e implementare la vegetazione ripariale;
  - per ciò che riguarda il sito di Camporeale, venga inoltre previsto l'allontanamento dall'area sottoposta a vincolo fluviale.
2. per quanto riguarda gli impianti localizzati negli ambiti territoriali che afferiscono alla provincia di Siracusa, contrada Cava Gigia in Comune di Augusta e l'area di Costa dei Grani in Comune di Noto, come richiesto dalla competente Soprintendenza:
  - in fase di progettazione preliminare, dovrà essere presentata l'esatta perimetrazione geolocalizzata degli interventi previsti nei due siti per poter meglio individuare eventuali interferenze, nonché la trasmissione della relazione archeologica contenente, ai sensi del d.lgs n. 163/2006, artt. 95 e 96 sulla Verifica preventiva dell'interesse archeologico, gli esiti delle indagini archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle foto interpretazioni, dati raccolti da un archeologo specializzato, in possesso dei titoli previsti dal sopracitato D.Lgs. n. 163/2006, art. 95, comma 1;
3. per quanto riguarda gli impianti localizzati negli ambiti territoriali che afferiscono alla provincia di Messina, sito di c.da Pace di Messina e l'impianto di compostaggio, Capo d'Orlando, come richiesto dalla competente Soprintendenza:
  - **Il sito di c.da Pace di Messina** rientra nel Paesaggio Locale 1-Stretto di Messina ( art. 44 ): più precisamente nel contesto 1A Paesaggio dell'area collinare della riviera Nord, le cui norme riferibili al caso in oggetto sono così riassunte:





- Direttive: recupero ambientale delle discariche, delle aree di cava dismesse e mitigazione dell'impatto di fattori d'inquinamento antropico sul paesaggio (scarichi, depositi di inerti, ecc.);

- Aree individuate ai sensi dell'art. 134 D.Lgs 42/04: non è consentito realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti.

Dunque, nello specifico, la norma è chiaramente rivolta sia al recupero delle aree compromesse da interventi impropri nel contesto territoriale, sia ad evitare ulteriori inserimenti di nuove opere che arrechino non solo distorsioni nella percezione visiva del paesaggio, ma che possano comportare interferenze anche per tutte quelle componenti naturali che fanno parte del paesaggio stesso e che il P.T.P. Ambito 9 ha inteso recepire in quanto costituiscono sia un valore ambientale sia un bene culturale da salvaguardare. Quindi nulla eccèpisce la circostanza che nelle aree suddette esistano già impianti destinati al trattamento dei rifiuti, e che il piano di gestione ha prescelto per un loro potenziamento. In conclusione, le considerazioni sopra effettuate non lasciano alcuno spazio per eventuali aggiustamenti, da effettuare in sede progettuale, per tutti gli interventi simili a quello in esame, pertanto si ritiene necessaria una rivisitazione della localizzazione delle opere di che trattasi fin da adesso, al fine di evitare futuri contrasti con il P.T.P. adottato.

• **SRR - Impianto di compostaggio, Capo d'Orlando:** nella carta dei vincoli riportata nel Rapporto Ambientale ( pag. 90 ) risulta che il sito dell'impianto ricade all'interno di aree boscate, così come individuate ai sensi dell'art. 142 lett. g) d.lgs. 42/04. Questa circostanza sembra essere confermata dalla tavola 30a del redigendo P.T.P. Ambito 8, che individua l'area come bene paesaggistico sottoposto a livello di tutela 1.

Nel Rapporto Ambientale, tuttavia, nonostante una lunga dissertazione contenuta all'interno del punto 7.5 Piano Regionale Forestale (pag. 210) ove si evidenzia l'importanza di una gestione forestale sostenibile nonché quella del patrimonio boschivo regionale e della biodiversità, non sembra essere stata approfondita l'analisi delle eventuali interferenze che la predetta localizzazione potrebbe far sorgere con le scelte operate all'interno del P.T.P. medesimo.

Infatti, se tra queste scelte rientra quella di adottare l'Inventario Forestale, redatto dal Corpo Forestale regionale, ai fini dell'individuazione dei territori ricoperti da foreste e da boschi, ai sensi della lett. g) dell'art. 142, ne discende che le predette aree boscate devono essere intese come aree inedificabili anche ai sensi della L.R. 16/06, e come tali vanno trattate all'interno dell'Ambito 8. In questo caso si ritiene opportuno effettuare una verifica se ricorrono effettivamente le circostanze prospettate, al fine di evitare futuri contrasti col redigendo P.T.P. quando saranno affrontati i successivi livelli progettuali.




4. per quanto riguarda gli impianti localizzati negli ambiti territoriali che afferiscono alla provincia di Caltanissetta, Piattaforma integrata in c/da Timpazzo nel territorio comunale di Gela. e Impianto di compostaggio San Cataldo, come richiesto dalla competente Soprintendenza:

- laddove possibile deve essere evitata la percorrenza dei mezzi pesanti in prossimità delle due aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art 134 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e, nella fattispecie, rispettivamente l'area archeologica di Disueri e l'area boschiva della Miniera S. Cataldo-Bosco, in quanto presentano particolari caratteristiche di unicità, eccezionalità, funzione strategica dal punto di vista ambientale, paesaggistica e archeologica;
- al fine di mitigare l'effetto visivo degli impianti dovranno essere realizzati "schermi verdi" con la messa a dimora di essenze di macchia mediterranea in misura adeguata all'area dell'intervento al fine di favorire interventi di rinaturalizzazione;
- dovrà essere comunicata a mezzo e-mail alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della provincia di Caltanissetta -U.O.B 5 Sezione Beni Archeologici (sopricl@regione.sicilia.it) con anticipo di almeno 10 giorni la data di inizio dei lavori affinché gli stessi vengano eseguiti alla presenza di personale tecnico-scientifico della medesima Soprintendenza, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 90 del d.lgs e s.m.i, 42 del 22 gennaio 2004, nel caso di ritrovamenti fortuiti di reperti archeologici durante i lavori.

Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza, per non incorrere nelle sanzioni previste, a carico dei trasgressori, dagli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n.42/2004.

L'approvazione della Soprintendenza è data ai fini della tutela paesaggistica ed è valida, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento n. 1357 del 03.06.1940, per un periodo di cinque anni trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova approvazione. Conseguentemente resta fermo l'obbligo della osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e più restrittiva norma del Reg. Edilizio, del P.R.G. e delle Leggi Urbanistiche vigenti;

5. nel RA dovrà essere approfondita l'analisi dell'interferenza degli impianti di cui si conosce la localizzazione con i vincoli paesaggistici e la relativa coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del piano paesaggistico regionale che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale. Dovranno essere indicati più esplicitamente i criteri che sono stati utilizzati per detta analisi, in quanto il solo criterio dell'interferenza visiva dei singoli impianti non può essere ritenuto sufficiente. L'analisi di contesto, a livello di area vasta, dovrebbe affrontare anche l'eventuale incidenza che i singoli interventi o, in alcuni casi, anche



più interventi insistenti sul medesimo bacino territoriale, potrebbero avere a livello di coerenza tra destinazione d'uso dei siti da adibire a discarica e/o trattamento dei rifiuti rispetto alla rilevanza e al valore identitario dei luoghi tutelati. Infatti, anche se non interferenti visivamente, questi ultimi potrebbero subire un danno di immagine in quanto comunque afferenti al medesimo bacino territoriale di uno o più siti di conferimento e/o trattamento, con il rischio di essere associati a tipologie d'uso del territorio non coerenti con i suddetti valori che si intende tutelare e salvaguardare, anche in termini di possibili ricadute negative sull'attrattività turistica di tali luoghi.

6. Il RA andrà integrato con i necessari approfondimenti, in termini di area vasta, inerenti alla verifica dell'eventuale presenza di siti Unesco e alla coerenza esterna del Piano con i singoli Piani di gestione dei siti Unesco rilevati.
7. Per ogni impatto sul paesaggio e sui beni culturali, derivante dall'attuazione degli interventi di Piano, andranno definite misure di mitigazione e/o compensazione, rappresentandole nel RA anche in termini di localizzazione territoriale con adeguate cartografie in scala, indicandone la tipologia.
8. Tutti gli interventi facenti parte del Piano, che ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, potranno essere realizzati solo previo acquisizione della specifica autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., sentita la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana, competente per territorio.
9. Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano e al RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici, anche delle seguenti norme di tutela di cui al Codice, d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:
  - art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO);
  - art. 10 – Beni Culturali;
  - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
  - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
  - art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
  - art. 134 – Beni Paesaggistici;
  - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);

A



- art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
- art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani paesaggistici regionali;
- art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
- art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.

10. Ai fini delle dovute integrazioni al RA e per le opportune implementazioni del quadro conoscitivo si suggerisce di utilizzare anche le informazioni relative ai beni paesaggistici e culturali contenute nelle seguenti banche dati e sistemi informativi territoriali del MiBACT:

- SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: [www.pabaac.beniculturali.it](http://www.pabaac.beniculturali.it) (contatti e richieste agli indirizzi e-mail: [dg-pbaac.exservizio4@beniculturali.it](mailto:dg-pbaac.exservizio4@beniculturali.it); PEC: [mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it);
- CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.it> (contatti e richieste all'indirizzo e-mail: [is-cr.segreteria@beniculturali.it](mailto:is-cr.segreteria@beniculturali.it))
- VINCOLI IN RETE - integrazione dei sistemi d'origine, con servizi di interoperabilità tra sistemi informativi dell'amministrazione MiBACT con funzionalità di ricerca dei beni culturali di tipo alfanumerico e cartografico ISCR-<http://www.icr.beniculturali.it>; <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login>;
- Ufficio MIBACT Patrimonio Mondiale UNESCO <http://www.unesco.beniculturali.it>;
- SIGEC Sistema Generale del Catalogo (ICCD- <http://www.iccd.beniculturali.it>);
- SITIA – Sistema Informativo Territoriale Integrato dell'Archeologia Direzione Generale per le Antichità <http://www.archeologia.beniculturali.it>;
- BENI TUTELATI Verifica d'Interesse Beni Pubblici (DGPBAAC - <http://www.pabaac.beniculturali.it>);
- CENTRI STORICI Atlante geografico: (ICCD-<http://www.iccd.beniculturali.it>);
- AEROFOTOTECA (ICCD - <http://www.iccd.beniculturali.it>).

11. il Piano di Monitoraggio dovrà essere integrato tenendo in considerazione anche le componenti Paesaggio e Beni culturali, che dovranno essere monitorate nel corso di tutte le fasi di attuazione e di durata temporale del Piano in esame, proponendo altresì un set di relativi indicatori. Andrà esplicitata la periodicità temporale della redazione del rapporto di Monitoraggio VAS, per la successiva comunicazione e trasmissione all'Autorità competente e a questa Direzione Generale.



Dovrà essere eventualmente considerato, attraverso appositi accordi e intese con il Dipartimento della Regione Siciliana competente, il ruolo delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, nell'ambito delle attività di monitoraggio VAS del Piano.

Nella stesura dell'aggiornamento del "Piano" si dovrà tenere conto di tutte le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni contenute nel presente decreto, nonché di quelle presentate dalle Direzioni Regionali e Soprintendenze di settore del MiBACT puntualmente riportare nel parere MiBACT, che è parte integrante del presente decreto.

Con nota prot. 18985 del 28 aprile 2015 la Regione Siciliana ha comunicato: che è in corso la procedura di aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana; che tale aggiornamento verrà sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS regionale; che è stato istituito un Tavolo tecnico permanente finalizzato all'analisi delle prescrizioni di cui al presente parere da integrare nell'aggiornamento del Piano.

Il Tavolo tecnico di cui sopra dovrà essere integrato con rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.

Inoltre il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, dovranno essere inseriti nell'elenco dei soggetti con competenze ambientali consultati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS regionale dell'aggiornamento del "Piano", per l'espressione del parere di competenza.

Il presente decreto di parere motivato è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI  
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
E DEL TURISMO

